

COVID: DISTANZA E MISURAZIONE FEBBRE LE REGOLE PER CHI RIENTRA IN ABRUZZO

3 Maggio 2020



L'AQUILA – Per coloro che rientrano da altre regioni, per giustificati motivi, come consentito dal Dpcm che regola la fase due dell'emergenza coronavirus, a partire da domani, dovrà fare, per quel che riguarda l'Abruzzo, una comunicazione di rientro e avrà l'obbligo di misurarsi la febbre per 15 giorni e rendere noto tempestivamente al locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) la eventuale temperatura superiore a 37.5.

Il rientrante dovrà inoltre mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale.

E' solo una delle prescrizioni contenute nell'ordinanza numero 54 del presidente della Regione, Marco Marsilio per chi torna in Abruzzo.

Ordinanza inviata ancora una volta via whatsapp agli organi di informazione, senza nemmeno un comunicato stampa esplicativo, a tarda serata.

La comunicazione del rientro in Abruzzo andrà fatta al sito

<https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo>, oppure chiamando al numero verde regionale 800 595 459.

Si impone alle persone a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) per i prossimi 15 giorni ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali.

L'ordinanza regola anche accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentendolo ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

Si stabiliscono poi misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, dei mercati scoperti.

Nell'ordinanza 53, firmata anch'essa oggi, invece si approva il documento tecnico "Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19", che organizza meglio la filiera dell'assistenza dei pazienti, con il chi fa cosa dei vari attori.

COSA PREVEDE L'ORDINANZA 54

Obblighi per chi rientra in Abruzzo

Tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo> ovvero al numero verde

regionale 800 595 459 per l'opportuna presa in carico da parte del locale Sieps responsabile dell'area di arrivo ed al Comune di Residenza o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo.

Tutte le persone provenienti da altra Regione sono poi obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento: al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al Sieps territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5, al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, nonché negli spazi chiusi e a livello domiciliare.

Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Infine tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) sono tenute per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali.

Accesso ad attività commerciali e mercati scoperti

L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio: obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca; definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita; individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni.

E ancora si prescrive la limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa; l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale.

Infine va rispettato, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato e la presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita.

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

Le regole per i mercati coperti

I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita.

E ancora la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.